

L'importanza del linguaggio nel trattamento della violenza contro le donne: *Rape Culture*, *Victim Blaming* e Vittimizzazione Secondaria

Dott.ssa Federica Fullone*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. *Rape culture* e *Victim Blaming*. – 3. Vittime vulnerabili. – 4. Vittimizzazione secondaria nel processo penale. – 5. Conclusioni

1. Il 27 maggio 2021, in J.L. C. Italia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU. I fatti si riferiscono al luglio 2015, quando un gruppo di ragazzi condannati in primo grado dal tribunale di Firenze per aver abusato collettivamente di una ragazza, vengono assolti in appello con una sentenza che penalizza la vita e le abitudini della ragazza. Nella sentenza del giudice di Firenze, si legge: una ragazza con “atteggiamento ambivalente nei confronti del sesso”. Un’ambivalenza che, a detta del suddetto giudice, l'avrebbe portata a scelte “da lei stessa non pacificamente condivise e vissute traumaticamente o contraddittoriamente e avrebbe giustificato i ragazzi nel “mal interpretare la sua disponibilità”. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che i diritti e gli interessi della ricorrente non fossero stati adeguatamente protetti alla luce del contenuto della sentenza della Corte d'appello di Firenze. In particolare, il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla corte fiorentina “veicolano i pregiudizi sul ruolo della donna che esistono nella società italiana”, ostacolando una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere, nonostante un quadro legislativo soddisfacente. Si evidenzia come la condizione familiare della ricorrente, le sue relazioni sentimentali, il suo orientamento sessuale o ancora le sue scelte di abbigliamento nonché l'oggetto delle sue attività artistiche e culturali non risultino, in alcun modo, pertinenti alla valutazione della credibilità dell'interessata e della responsabilità penale degli imputati. Appare invece essenziale per la Corte Europea che “le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, di minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne a una **vittimizzazione secondaria utilizzando affermazioni colpevolizzanti e moralizzatrici atte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia.**” Già nel 2018, in Irlanda, la parlamentare Ruth Coppinger mostrando un tanga in pizzo in

* Dott.ssa Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano.

parlamento, affermava “Potrebbe suscitare imbarazzo mostrare un paio di mutande in Parlamento, ma pensate a quanto lo sia di più per una vittima di stupro vederle finire in tribunale”.¹ Il riferimento è alla protesta al grido di “*This is not consent*”, che seguì l’assoluzione di un uomo accusato di stupro ai danni di una ragazzina di 17 anni, la cui innocenza è stata provata appellandosi al perizoma di pizzo indossato dalla vittima. La commissione GREVIO² nel 2020 ha segnalato il persistere di stereotipi riguardanti il ruolo delle donne e la resistenza della società italiana alla causa della parità dei sessi. In un contesto in cui l’assenza di riconoscimento della natura strutturale della violenza contro le donne come manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra i sessi si riflette in una mancanza di fiducia delle vittime nel sistema giudiziario penale e nella ragione del basso tasso di segnalazione di questo tipo di delitti nel paese. Un ulteriore esempio è rinvenibile nel caso di ordinanza di imputazione coatta a seguito della denuncia di una giovane donna, nei confronti del compagno, per violazione del diritto di visita al figlio, nell’ambito di un affidamento esclusivo del minore al padre.³ Le valutazioni del giudice del Tribunale di Roma ricalcano proprio l’approccio colpevolizzante sopracitato, generando una ulteriore vittimizzazione ai danni della donna denunciante le violenze subite. La complicata situazione emergente dagli atti vede la donna vittima di un circuito di violenza fisica e psicologica arrivare ad un tentativo di suicidio, in seguito all’assunzione di una massiccia dose di antidepressivi. Situazione che appare ininfluyente agli occhi del giudice civile, che non ha approfondito gli episodi di violenza domestica, confondendoli con una banale tensione familiare. Considerando, al contrario, la sofferenza della donna e il suo tentativo di suicidio come segni di instabilità e inidoneità al suo ruolo di madre. Non valutando come inidoneo all’affido esclusivo, un padre dal carattere violento, con precedenti penali per reati contro la persona, che aveva abbandonato la compagna alla nascita del figlio, lasciandole affrontare una crisi post partum da sola. La svalutazione del danno subito dalla vittima è frutto della convinzione che si tratti di un evento meritato: ***rimproverare le vittime (victim blaming) attraverso un certo tipo di linguaggio scaturisce da un inveterato modo di pensare.***

2. Lo spostamento di responsabilità è una mossa argomentativa per ottenere che l’opinione pubblica si adegui ad un determinato sistema di valori, e si traduce nell’utilizzo di uno stile espressivo che sottende una visione della realtà distorta. Il *victim blaming* può essere definito come un *bias cognitivo*, ma questo non deve indurre a credere che derivi solo da una cattiva interpretazione dei fatti, al contrario sottende funzioni ben precise. A livello sociale, ha la funzione di legittimare lo status quo: biasimando le vittime non si fa altro se non accentuare e giustificare la tradizionale organizzazione gerarchica della società, una gerarchia di generi, in cui la donna ricopre ruoli tradizionali o è considerata alla stregua di

¹ [This is not consent: how a thong prompted protests in Ireland over rape trials \(inews.co.uk\)](https://www.inews.co.uk/news/this-is-not-consent-irish-protesters-rape-trials/);

² Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence è un organo indipendente che monitora l’implementazione della “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica” da parte degli Stati.

³ G.i.p. Roma, ordinanza 16 marzo 2020.

un oggetto sessuale. In questa ottica, il *blaming* non è altro che la ritorsione inflitta alle donne che non assolvono i ruoli loro imposti. La giudice Paola Di Nicola afferma che la violenza sessuale è “l’unico delitto che, in tutto il mondo, ha come principale sospettata la vittima” in conseguenza del fatto che pregiudizi e stereotipi riguardanti la violenza di genere risultano condivisi dal contesto sociale e culturale. La violenza è spesso erroneamente considerata il risultato di una imperfetta comunicazione o di un fraintendimento del consenso, andando così a de-responsabilizzare l’autore del reato e riducendo la sua colpa alla superficialità e fretteolosità che gli avrebbero impedito di accertarsi dell’esistenza del consenso. La psicologia sociale ha indagato come la colpevolizzazione della vittima assuma la forma di disimpegno morale, indicando con questa espressione il tentativo di trovare un modo per convivere con la propria crudeltà dandone una giustificazione accettabile e offrendo un repertorio di argomentazioni che costruiscano una narrativa giustificatoria. Come appare da una recente e controversa sentenza della Corte d’Appello di Milano, la quale ha ridotto di 8 mesi la pena di un uomo, condannato in primo grado dal Tribunale di Monza a 5 anni di carcere per aver sequestrato, picchiato e stuprato la moglie. Lo sconto della pena sarebbe il risultato dell’exasperazione dell’imputato per la “condotta troppo disinvolta della donna”. La colpevolizzazione della donna può essere diretta o indiretta: nel primo caso, il linguaggio adoperato descrive negativamente la donna o fa risaltare la sua decisione di non proseguire il rapporto come fattore scatenante la violenza subita; nel secondo caso, il linguaggio simpatizza con il perpetrante, soffermandosi magari su problemi emotivi o psichici. Nel settembre 2019, un uomo di 45 anni accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere ai danni di una ventottenne precedentemente scomparsa, conduce gli inquirenti sul luogo in cui aveva sepolto il corpo della giovane donna. Un’analisi su un campione di 30 articoli di giornale riguardanti il caso mette in luce alcuni aspetti della colpevolizzazione della donna, accusata di giocare un ruolo nella sua stessa vittimizzazione. In 13 articoli vi è l’interpretazione del delitto nel frame della perdita del controllo, riportando la motivazione ad un “raptus”, “follia omicida”, “stupidaggine”. La mancanza di una riflessione che insista sul carattere sistematico della violenza come forma di disparità di potere che mira alla cancellazione delle donne non conformi alle norme di genere è fatta presente solo in un articolo, che ha cercato di disinnescare la narrazione del raptus. “Equivoco e un gioco alla fine pericoloso”, “per avere accettato l’amicizia sbagliata”, “illudere quell’uomo ossessionato da lei era un tragico errore” sono invece le espressioni che mirano ad una implicita giustificazione per l’uomo, indotto alla violenza dalle azioni della donna. Tramite queste risorse argomentative si è cercato di ridefinire o minimizzare la portata dell’azione violenta, ricollegando le cause alle caratteristiche di un ambiente sociale o di una categoria di persone (uomini passionali, donne che mentono sul consenso nei confronti del sesso). A questo repertorio di argomentazioni si riconducono i cosiddetti miti dello stupro, quell’insieme di stereotipi e false credenze, diffusi e accettati, che definiscono cosa sia considerabile come stupro in termini di fatti e attori coinvolti, ma anche in termini di conseguenze derivanti dall’accaduto. I miti dello stupro (*rape culture*) sono stati definiti come degli *schemi cognitivi che plasmano in modo distorto la percezione e l’interpretazione degli episodi di violenza*. Le ricerche mostrano una correlazione fra *rape culture*

e *victim blaming*, poichè *l'interiorizzazione dei miti dello stupro andrebbe ad influenzare l'attribuzione di biasimo alle vittime e a minimizzare la gravità dell'episodio di vittimizzazione*. Inoltre, i circoscritti criteri di classificazione forniti dalla *rape culture* restringendo la definizione socialmente condivisa di cosa sia considerabile stupro, comportano il non riconoscimento degli episodi di violenza subita da parte delle vittime stesse. Il *victim blaming* rientra quindi nella *rape culture*, come una pratica influenzata dal genere che etichetta le donne attraverso varie istituzioni, come i media, i servizi sociali e sanitari ed anche il sistema penale. I media modellano il modo di vedere i problemi sociali, e per buona parte della popolazione costituiscono l'unica fonte di informazione. Questa lacuna nelle alternative dei mezzi d'informazione è problematica perché i media hanno il potere di influenzare il pensiero e l'opinione della popolazione. Il vocabolario in questi contesti è fondamentale, e i media spalleggiano spesso un "linguaggio dello stupro", descrivendo questo violento crimine con parole quali "accarezzare" o "amore primitivo". Le donne sono spesso coinvolte in una serie di suggerimenti su come evitare situazioni di violenza -uscire in gruppo, evitare di tornare da sole la sera, non bere troppo- con la conseguenza che quando subiscono una violenza, è stata loro colpa non essere preparate. In Inghilterra, ha suscitato scalpore la paradossale proposta della baronessa Jenny Jones⁴, la quale avrebbe suggerito, durante una seduta della Camera dei Lord, un coprifuoco per gli uomini, con l'idea che questo avrebbe fatto sentire più al sicuro le donne e ridotto gli episodi di violenza nei confronti di queste ultime. L'irriverente proposta nasce da un'ennesima vicenda di femminicidio che aveva sconvolto l'opinione pubblica, riportando il corpo delle donne e la loro libertà al centro del dibattito pubblico. La copertura mediatica dei casi di violenza si interroga spesso su cosa possa aver fatto la vittima per istigare l'abusante, dividendo le donne in "buone" e "cattive", una dicotomia che fornisce all'uomo il beneficio del dubbio nel tribunale dell'opinione pubblica. Fra le caratteristiche che rendono più aspro il giudizio sulla corresponsabilità della vittima rientrano quelle di carattere fisico: la sensualità dell'aspetto fisico o dell'abbigliamento. Proprio come evidenziato dalla sopracitata sentenza della Corte EDU, dove la biancheria intima della vittima è stata trasformata nella prova della consensualità del rapporto, o nel fatto che la donna avesse istigato l'uomo con un abbigliamento che lasciasse intendere la sua disponibilità sessuale. L'indumento come strumento per spostare l'attenzione sulla vittima e attribuirle la colpa dell'accaduto. L'oggettivazione sessuale è definita come una tendenza a considerare una persona sulla base della sua gradevolezza fisica o utilità sessuale, con delle pesanti ricadute sul modo in cui questa persona è percepita o trattata. La letteratura fornisce chiare prove correlative fra la percezione delle donne come meno competenti e intelligenti ed il loro aspetto fisico o abbigliamento sensuale. L'oggettivazione sessuale capovolge i ruoli della violenza, plasmando la percezione degli attori coinvolti, in un gioco in cui le vittime divengono istigatrici e in parte colpevoli; mentre gli aggressori appaiono meno responsabili e meritevoli di biasimo per l'accaduto. Un ulteriore elemento in grado di suggestionare il giudizio delle persone in merito agli episodi di violenza attiene al consumo di alcolici da

⁴ <https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/mar/13/men-curfew-sarah-everard-women-adapt-violence>

parte delle vittime o degli aggressori. In relazione a questo elemento si nota una differenziazione: se sono le vittime ad aver consumato sostanze alcoliche, esse sono maggiormente biasimate e gli aggressori al contrario, meno; se l'aggressore ha consumato alcolici prima di perpetrare la violenza, le pubbliche condanne nei suoi confronti sono minori. Si delinea un doppio standard, una diversa valutazione sulla base di chi delle due parti abbia fatto uso di alcolici, che funziona come alibi per gli aggressori e una colpevolizzazione per le vittime. Il *victim blaming* si configura come un fenomeno in grado di produrre vari effetti su chi ne fa esperienza, e questi effetti configurano la vittimizzazione secondaria, sia a livello sociale che interpersonale ed anche nei confronti delle altre vittime, le quali vengono silenziate per paura della stigmatizzazione. Dal punto di vista sociale, il fenomeno potrebbe erroneamente plasmare il giudizio di avvocati, giudici, forze dell'ordine e altri professionisti che si trovino ad entrare in contatto con le vittime di violenza, traducendosi in processi alla credibilità delle vittime e sentenze distorte. Il discredito delle vittime pesa sulle reazioni e i comportamenti degli altri nei confronti delle vittime stesse, andando ad inficiare la loro sfera interpersonale. Ci si riferisce in questi casi all'auto-biasimo, le reazioni negative delle persone che circondano le vittime toccano una dimensione intima e personale, andando a minare la percezione che queste hanno di loro stesse. Se la vittima percepisce un atteggiamento di colpevolizzazione negli ambienti a lei prossimi, ne risente a livello psicologico, attraverso quella che viene definita vittimizzazione o re-vittimizzazione.

3. Su un piano giuridico, è importante soffermarsi sul tema partendo dalla nozione di vittima vulnerabile e dalla categoria, vicina al *victim blaming*, della vittimizzazione secondaria. La nozione criminologica di vittima, in termini processual-penalistici, riguarda qualsiasi persona che abbia subito un pregiudizio, sia esso fisico o mentale, determinato direttamente da condotte che abbiano violato norme penali. Riferendosi alla vittima si fa riferimento alle due figure di "persona offesa dal reato" e "persona danneggiata dal reato", che il codice individua come quei soggetti subenti gli effetti lesivi causati da un illecito rilevante penalmente. Tra le due, la persona offesa è colei che integra la situazione giuridica dalla quale non si può prescindere senza che la lesione penale risulti non più ipotizzabile, ed è questa nozione quella che meglio si adatta alla figura della vittima. Il codice di rito italiano fa suo del termine "persona offesa", titolare del bene giuridico leso dal reato e tutelato dalla norma incriminatrice. Diverso dal danneggiato che è anche portatore di interessi civilistici risarcitori come parte civile. Si guarda prima all'autore del reato perché il reato è considerato un torto alla società, pertanto la vittima è messa in secondo piano. Dal 2015, nel nostro ordinamento giuridico, è prevista la categoria della vittima vulnerabile. Sulla spinta delle disposizioni internazionali, quali la Convenzione di Istanbul. L'art. 49 della Convenzione si riferisce "ai diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale in generale". La figura della "vittima vulnerabile" è stata introdotta con il dlgs n.212 attuativo della direttiva 2012/29/UE, ed è disciplinata dall'art 90 quater del codice di procedura penale. Tale articolo offre un elenco di possibili indici da cui desumere la condizione di vulnerabilità. La definizione di vittima vulnerabile potrebbe

sintetizzarsi “in colei che per le caratteristiche proprie- in quanto minore di età o inferma di mente, ovvero per il tipo di violenza subita, ha registrato un trauma in conseguenza del reato e rischia di essere indotta alla c.d. *vittimizzazione secondaria*. Malgrado i provvedimenti normativi nazionali susseguitisi negli ultimi anni, non vi è ancora una inequivocabile definizione di “*vittima vulnerabile*”. Infatti, tale condizione non è autonomamente riconosciuta, ma è sottoposta ad una valutazione dell’autorità giudiziaria, che non sempre possiede le competenze necessarie per effettuare l’accertamento, rischiando di non rapportarla ai ben più stringenti criteri della normativa europea, previsti ex art. 90 quater c.p.p. A seguito del riconoscimento della vulnerabilità, alla vittima spetta una maggiore tutela nel procedimento e nel processo. La vittima vulnerabile può essere sentita con l’assistenza dello psicologo nel corso delle indagini preliminari, e l’assunzione della testimonianza in incidente probatorio è protetta attraverso la previsione di speciali modalità, precludendo il contatto diretto con le parti coinvolte nella *cross examination*, con la formulazione mediata delle domande tramite lo psicologo o il giudice. Le disposizioni della direttiva 2012/29/UE possono essere interpretate in combinato disposto con le disposizioni della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ritenendosi che le disposizioni della Convenzione siano in un rapporto di genus a species rispetto a quelle della direttiva. La Convenzione prevede che le Parti si impegnino all’utilizzo di misure di protezione destinate a tutelare i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti. Questa disposizione si prefigge di evitare ulteriori vittimizzazioni. Oltre alla primaria, si potrebbe presentare il rischio derivante dalla discrezionale attività giurisdizionale, che configurerebbe la c.d. **vittimizzazione secondaria**. L’art. 18 della direttiva statuisce che “gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazioni e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze”.

4. Seguendo il filo dell'evoluzione della vittimologia, lo studio si allarga all'analisi delle conseguenze psicologiche, sociali ed economiche patite dalle vittime, evidenziando l'esistenza di un danno secondario. Una seconda e ulteriore vittimizzazione subita o in via diretta o mediata dalle cosiddette “agenzie di controllo”, informali (famiglia, amici, colleghi di lavoro) o formali (organi inquirenti e giudicanti, stampa). La **vittimizzazione secondaria** può essere definita come *una ulteriore condizione di sofferenza e negative conseguenze psicologiche sperimentata dalla vittima a causa di un atteggiamento di insufficiente attenzione, o di negligenza da parte delle agenzie di controllo formale nella fase del loro intervento*. Un fenomeno che concerne le conseguenze negative dal punto di vista emotivo e relazionale derivanti dal contatto tra la vittima e il sistema della giustizia penale. Già la vittimizzazione primaria, ovvero l'esser stato vittima di reato, influendo su molteplici aspetti della sfera personale, mina l'autostima e le aspettative per il futuro. Nel caso della vittimizzazione secondaria, si assiste infatti al fenomeno della vittima costretta a subire ulteriori umiliazioni da parte di

chi invece dovrebbe proteggerla ed assisterla nel percorso di recupero. Nella vittima può sorgere il timore di non ricordare le cose con precisione e sbagliare, timore spesso suscitato dall'idea di incontrare gli imputati. Può maturare un profondo senso di vergogna e di disagio generato dal dover ripercorrere l'esperienza criminosa vissuta. Sensazioni che contribuiscono alla sensazione di ansia delle vittime, rendendo l'esperienza dell'aula una vittimizzazione secondaria solo per il fatto di doverla affrontare. Nelle situazioni in cui la vittima si trova in una situazione che possa ricondurla al ricordo dell'evento (testimonianza), questo ricordo sarà sì drammatico, ma vi potrà essere la possibilità di rielaborarlo e ricollocarlo nel sistema della memoria, aiutando la possibilità di guarigione. Per questa ragione, l'ascolto empatico dell'altro permette di stabilire un contatto più approfondito e si rivela terapeutico, andando ad interrompere l'isolamento provocato dalla violenza. La sensibilizzazione e la formazione del personale impiegato in sede investigativa appaiono quindi fondamentali. Tuttavia, l'esistenza dell'ingiustizia testimoniale è evidente nei casi di procedimenti giudiziari concernenti la violenza di genere, a causa della persistente esistenza di stereotipi stratificati riguardo all'identità femminile. Durante le testimonianze, il personale giudiziario spesso percepisce la difficoltà della vittima nel ricordare gli eventi come una sorta di inspiegabile scandalo. Questa tendenza si evidenzia non solo da parte della difesa, come ci si potrebbe aspettare, ma anche da parte dei giudici. Un esempio riguarda la raccolta di una testimonianza, durante la quale, in risposta all'affermazione della vittima di non ricordare con precisione, il giudice, visibilmente irritato, riferisce "Quindi, o stai cercando di dimenticare o quello che è successo non ha avuto un impatto sulla tua vita. Sono sconvolto che tu non sia in grado di ricordare i fatti. Considerando che sei stata tu a denunciare, dovresti ricordare." Si percepisce un atteggiamento svalutante e colpevolizzante, che connota l'incapacità di comprensione e di ascolto a causa di una eccessiva routinizzazione degli interventi. D'altra parte, anche gli agenti di polizia talvolta svalutano alcuni aspetti, come le ripetute esperienze di stress e disagio che una donna vittima di abuso può aver vissuto. Il problema risiede spesso nell'approccio dell'operatore con la vittima, eccessivamente diretto, con la probabilità di acuire le conseguenze della vittimizzazione andando inesorabilmente a risvegliare il fatto traumatico. Professionalità ed empatia rappresentano qualità imprescindibili dell'operatore giudiziario a contatto con le categorie di vittime più vulnerabili, perché solo così queste potranno sentirsi accolte e fidarsi di chi, in quel momento, rappresenta un'ancora di salvataggio. In sporadiche occasioni la vittima elabora un senso di fiducia e collaborazione con le istituzioni, e, tendenzialmente, è la loro noncuranza verso le dinamiche relazioni ad ostacolare il suo sereno reinserimento nella comunità. L'inadeguatezza delle istituzioni, rinvenibile nell'apparato giurisdizionale, nel fornire supporto alle vittime il cui stato psicologico è gravemente compromesso dagli eventi di violenza subita, emerge anche da una recente vicenda giudiziaria.⁵ Tale vicenda ci dà l'occasione per cercare di delineare distintamente le dinamiche del *victim blaming* da quelle di vittimizzazione secondaria. Il caso riguarda una donna che decise di denunciare il marito violento, si è vista togliere l'affidamento dei figli minori. La sentenza di condanna

⁵ G.U.P. Trib. Roma, sentenza 10 dicembre 2019 (dep. 23 dicembre 2019) n. 2422, Giud. Di Nicola;

dell'uomo abusante, da parte del Tribunale di Roma, per maltrattamenti e violenze perpetrate a danno di moglie e figli minori affronta ampiamente il tema della vittimizzazione secondaria, soffermandosi sulle ulteriori conseguenze negative indirette subite dalla vittima a seguito del reato. A seguito del riconoscimento della penale responsabilità dell'uomo, il G.i.p. ha applicato la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale. Il Tribunale dei Minorenni aveva disposto anche la sospensione della responsabilità genitoriale per la persona offesa, ritenendo che la madre avesse omesso di tutelare i figli, non denunciando sin da subito le violenze subite. In questa occasione, il giudice penale, nel trasmettere la sentenza di condanna ex art 609-decies c.p. e 64-bis disp. att. c.p.p., si è fatto portavoce del senso di disagio percepito dalla vittima del reato oggetto di vittimizzazione secondaria ad opera della giustizia minorile. Nel caso di specie, le varie istituzioni coinvolte avrebbero negli anni perpetrato un atteggiamento colpevolizzante nei confronti della vittima. I servizi sociali avevano, infatti, preso in considerazione solo il corretto esercizio di responsabilità della madre, ignorando di prendere in considerazione la condotta paterna, soprattutto alla luce della denuncia sporta dalla donna. Il giudice ha evidenziato anche l'oggettiva inversione dei ruoli e l'attribuzione alla vittima di un'indiretta responsabilità, avendo "consentito" la reiterazione del reato, a causa delle parole rivolte dai carabinieri alla donna ("non crede fosse il caso che lei avesse denunciato prima i fatti per tutelare sé stessa e i bambini?"). La conseguente decisione del Tribunale dei Minorenni ha trascurato di vagliare la vulnerabilità della vittima, dovuta alla dipendenza dal partner e alle reiterate minacce di sottrarle i figli, esprimendo una visione stereotipata della vittima, alla quale si richiede un comportamento inesigibile alla luce dei fatti. L'attribuzione di un ruolo alla donna, come madre ed il corrispettivo non attendere le aspettative previste per questo ruolo, unite allo spostamento di responsabilità dal carnefice alla vittima ricalcano perfettamente la retorica del *victim blaming*. Il giudice penale, pur sforando i limiti della mera trasmissione della sentenza al Tribunale dei Minorenni, si è premurato di evidenziare l'integrazione di una forma di vittimizzazione secondaria, dovuta alle conseguenze psicologiche dovute all'idea che la donna vittima di violenza incapace di denunciare sia inadatta a svolgere il ruolo genitoriale. Questo esempio offre spunti per la riflessione sulle implicazioni sistemiche della combinazione fra ingiustizia e pratiche di colpevolizzazione della vittima, che contribuiscono a isolare la vittima dal proprio contesto sociale e a relegarla in una posizione marginale, negandole il diritto ad ottenere giustizia. Quello che ci preme evidenziare, per mettere in luce i tratti che caratterizzano la vittimizzazione secondaria, attiene al patimento di un nuovo trauma causato dal processo, l'aggiuntivo pregiudizio psicologico e morale subito dalla donna a causa delle dinamiche e delle decisioni del processo. Inoltre, le conseguenze della vittimizzazione secondaria, nell'ambito della violenza di genere, sul piano politico e sociale si riflettono anche sulle vittime potenziali, soprattutto su coloro che si discostano dal modello delle vittime ideali.

5. L'ingiustizia strutturale nei confronti delle donne è perpetrata dalle pratiche di colpevolizzazione delle vittime, limitando la libera espressione e la fruizione dei diritti del

gruppo a cui le vittime appartengono. L'approccio alla violenza di genere dovrebbe mutare, ripensando quei concetti giuridici e culturali che vedono la donna come responsabile del buon andamento delle relazioni familiari, e le attribuiscono la responsabilità, in nome del suo ruolo di moglie, madre e compagna, contribuendo allo stigma sociale che rende difficile l'accertamento processuale. Il fenomeno della colpevolizzazione colpisce principalmente le donne che non si conformano ai modelli *mainstream* di femminilità. Emerge chiaramente un quadro complesso e radicato a livello sociale che deve tener conto di numerosi fattori, come il clima socio-culturale e l'interiorizzazione di valori conservatori. Una riflessione di partenza potrebbe essere quella sull'oppressione come ingiustizia che caratterizza le relazioni tra individui e gruppi, andando a rivedere i codici culturali condivisi dalla società. Questo perché le pratiche di colpevolizzazione sono volte a rinforzare le asimmetrie di potere tra vittime e oppressori, incentivando quei modelli di comportamento che non prevedono forme di reazione all'oppressione. Si dovrebbe mirare a disinnescare i dispositivi culturali che considerano le vittime responsabili per ciò che accade loro, attraverso programmi di sensibilizzazione che contribuiscono allo sviluppo di un atteggiamento critico. La sensibilizzazione dovrebbe coinvolgere tutte le professioniste e i professionisti che entrano in contatto con le vittime di violenza di genere, la popolazione nella sua interezza, e i media che attraverso il loro linguaggio legittimano e rafforzano gli stereotipi legati alla *rape culture*. La società e le istituzioni hanno un ruolo fondamentale nella tutela delle vittime, il loro aiuto dovrebbe essere attivamente rivolto a ripristinare un senso di giustizia e armonia nella socialità altrimenti distrutti per la vittima stessa.

Riferimenti bibliografici

CARDINALE N., *Affidamento dei figli in situazioni di violenza domestica e rischio di vittimizzazione secondaria*, in *Sistema Penale*, 2020.

D'AGOSTINI F., *Misleading e victim-balming. La valutazione della responsabilità nei casi di manipolazione epistemica* in *Rivista di filosofia*, Fascicolo 2, 2016 Agosto.

DALIA G., *La risposta del sistema processuale penale per la tutela delle vittime di violenza di genere* in *Archivio Penale*, n.1/2020.

FANCI G., *La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. V, N.2, Maggio-Agosto 2011.

FARGNOLI A.L., *Le ferite invisibili nei ricordi di abusi dimenticati* in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, n. 3/2010.

LA GIOIA L., *Violenza di genere e processo penale: spunti di riflessione a tutela delle c.d. "vittime vulnerabili"* in *Annali del Dipartimento Jonico*, Anno V, 2017.

MANDOLINI N., *Femminicidio, prima e dopo. Un'analisi qualitativa della copertura giornalistica dei casi Stefania Noce (2011) e Sara Di Pietrantonio (2016)*, in *Problemi dell'informazione*, 45(2), 247-277, 2020.

PAGELLA C., *Maltrattamenti in famiglia e sospensione della responsabilità genitoriale, da parte del tribunale per i minorenni, nei confronti della madre, vittima del reato. A proposito della c.d. vittimizzazione secondaria*, in *Sistema Penale*, 2020.

PIRAS E., *Se l'è cercata! Violenza di genere, colpevolizzazione della vittima e ingiustizia epistemica in Region Pratica*, Fasc. 1, giugno 2021.

SPACCATINI F., PACILLI M. G., *Victim blaming e violenza di genere: antecedenti, funzioni e conseguenze* in *La camera blu/ Rivista Di Studi Di Genere*, n. 21, 2019.

SGARRO S., *La testimonianza della vittima vulnerabile* in *Psicologia e Giustizia*, Anno XXI, n. 2, Luglio-Dicembre, 2020.

TAMPONE F., *Elisa e il Gigante Buono Analisi sociolinguistica del discorso sulle responsabilità*, in *Academia.edu*, 2020.

TEVERE V., 2019 *Verso Una "Tutela Integrata" Delle Donne Vittime Di Violenza Nello Spazio Di Libertà, Sicurezza E Giustizia: Sviluppi Normativi E Profili Di Criticità* in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, n. 2.

THACKER L. K., *Rape culture, Victim blaming, and the role of media in the criminal justice system*, in *Kentucky Journal of Undergraduate Scholarship*, Vol.1, Issue 1, Maggio 2017.